

<b>OGGETTO:</b>	<b>ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. 12.12.2012, N. 8 E DELL'ART. 31 BIS DELLA L.P. 30.11.1992, N. 23 IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.</b>
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Posto che, ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e dall'art. 31bis della L. P. 30.11.1992 n. 23, introdotto dall'art. 32 della L. P. 27.12.2012 n. 25, i Comuni, a partire dal 01.01.2014, devono rendere accessibili sui propri siti internet per un periodo non inferiore a 10 anni, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati di importo complessivo superiore ad Euro 1.000,00; sono esclusi testualmente dall'ambito di applicazione della norma i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, è inoltre esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di detti provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati; la pubblicazione suddetta costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a mille euro.

Atteso che l'art. 7 della L.R. 13.12.2012, n. 8 prevede la possibilità per l'Amministrazione di disporre, con deliberazione del proprio organo esecutivo, la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati:

- nome e dati fiscali del beneficiario;
- importo;
- norma o titolo a base dell'attribuzione;
- struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

Valutato che, per rendere l'assolvimento dell'obbligo di che trattasi più agevole e snello, è opportuno e preferibile dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 8/2012 mediante la pubblicazione dell'elenco contenente i dati di cui al precedente capoverso.

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini n. 47 del 30.12.2013, registrata a protocollo il 30.12.2013 al n. 6774.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale, nei limiti delle sue competenze, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio dell'ente.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

1. Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 e dell'art. 31bis della L. P. 30.11.1992 n. 23, la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione, in luogo dei provvedimenti ed allegati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, all'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese

ed enti privati e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati di importo complessivo superiore ad Euro 1.000,00, di un elenco contenete i seguenti dati:

- nome e dati fiscali del beneficiario;
- importo;
- norma o titolo a base dell'attribuzione;
- struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario.

2. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034.